**COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

*Si riportano qui, commentati, gli artt. da 1 a 25, la cui conoscenza è indispensabile per contestualizzare le regole di natura etica e giuridica che organizzano la professione di psicologo.*

**PRINCIPI FONDAMENTALI**

**ART. 1**

[1] L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

*Osservazioni* — La natura democratica della Repubblica deriva dalla partecipazione attiva del popolo alla vita dello Stato, mediante l’elezione dei suoi organi legislativi. Il fondamento nel lavoro qualifica la Repubblica nel suo valore di base, impegnandone le istituzioni a perseguire politiche di promozione sociale con particolare riferimento alle attività produttive, di sviluppo verso la piena occupazione, di eliminazione delle diseguaglianze e dei privilegi economici basati sul censo.

[2] La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

*Osservazioni* — [a] Con la parola “sovranità” si intende l’esercizio del potere politico, che appartenendo al popolo non viene trasferito da questo ai suoi rappresentanti: il popolo resta titolare del potere politico, che i suoi rappresentanti esercitano sotto forma di delega reversibile. [b] Questo il motivo per cui si precisa che la sovranità “appartiene” al popolo, non che da esso “promana” per essere trasferita, magari irreversibilmente, sui suoi rappresentanti. L’esercizio della sovranità trova nella Costituzione stessa le sue forme e i suoi limiti: ciò a impedire la possibilità che la maggioranza degli aventi diritto a esprimerla con il voto, finisca per comprimere i diritti delle minoranze, esercitando su di esse modalità di governo incompatibili con i princìpi della Costituzione stessa (per una definizione di questa, si veda la nota introduttiva al presente capitolo).

**ART. 2**

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

*Osservazioni* — [a] Notare l’espressione “riconosce”: la Repubblica non “concede” (a chiunque, non solo ai cittadini) i diritti citati, come se si trattasse una dignità che promana dall’alto (in precedenza, dal re ai sudditi), ma li considera immanenti all’essere umano, in un certo senso a esso connaturati per nascita, e appunto per questo li considera anche “inviolabili” e li “garantisce”, nel senso che tutte le sue Leggi sono costruite per la difesa di tali diritti, e in funzione di ciò operano tutti gli organismi dello Stato. [b] Nella stessa prospettiva, nessun cittadino può sottrarsi ai doveri di solidarietà verso gli altri cittadini e verso la comunità nel suo insieme: così, per esempio, l’esercizio del diritto di voto deve considerarsi un diritto, ma anche un obbligo civico verso la comunità nazionale; la proprietà privata è un diritto (cfr. l’art. 42), ma nel suo esercizio il cittadino non deve ledere il medesimo diritto altrui.

**ART. 3**

[1] Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla Legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

*Osservazioni* — L’eguaglianza fra i cittadini ha un carattere formale e un carattere sostanziale: la Legge non può operare discriminazioni tra i cittadini (nemmeno per quelli che lo sono di altri Paesi e si trovano in Italia come “ospiti” a qualsiasi titolo), ma occorre anche che venga garantita a tutti una autentica eguaglianza di fronte alla realtà sociale, condizione quest’ultima che è fortemente legata alla storia e alla cultura di un popolo, alla mentalità corrente, ai valori etici condivisi.

*Nota sul concetto di “dignità” —* Il termine qui adoperato non deve essere inteso semplicemente in una accezione di linguaggio corrente: esiste una letteratura sul valore costituzionale della “dignità” (per es. A. Pirozzoli, *Il valore costituzionale della dignità*, Roma, Aracne, 2007), il cui nucleo concettuale può sintetizzarsi come segue. Stante la difficoltà — e di conseguenza l’inopportunità — di stabilire un’accezione univoca del termine, è invece utile cercare di stabilire quale sia la funzione giuridica che il concetto di dignità ricopre nel nostro ordinamento. Si può per prima cosa richiamare una letteratura filosofico-giuridica classica (che include fra gli altri Jean-Jacques Rousseau, Cesare Beccaria, Immanuel Kant), nella quale la dignità nel diritto viene fatta corrispondere a una condizione nella quale lo Stato tratti il cittadino come una *persona* e non come una cosa, e più in generale l’uomo come un *fine* e non come un *mezzo*. La dignità intesa come valore etico di un popolo che possa definirsi civile, è un bene immateriale che appartiene indistintamente a tutti gli esseri umani (non solo ai cittadini, dunque), e rappresenta un valore che ognuno deve poter esibire liberamente perché gli venga riconosciuto e venga rispettato al di là della vita e persino della morte. Da un’altra, complementare angolazione, la dignità assunta nella sua dimensione giuridica, costituisce un riferimento centrale e imprescindibile per la formulazione delle norme e per la loro attuazione. Così la Corte Costituzionale, nella sentenza 293/2000 affermava che «quello della dignità della persona umana è […] un valore costituzionale che permea di sé il diritto positivo». Per fare un esempio, la sentenza 503/2003 pone la dignità della persona umana come uno dei princìpi sui cui si fonda il Servizio Sanitario pubblico; la 509/2005 pone il principio che «il diritto alla salute protetto dalla Costituzione [è] àmbito inviolabile della dignità umana». Il concetto di dignità compare anche negli artt. 36 e 41, con riferimento al lavoro e alle attività economiche.

*Nota sul concetto di “sesso” —* L’attualità del tema impone qui una precisazione. All’epoca in cui si svolsero i lavori dell’Assemblea Costituente, senza dubbio ciò che si intendeva ribadire era il concetto di parità fra uomini e donne sotto il profilo dei diritti fondamentali; e si è dovuti arrivare al 1975 con la riforma del diritto di famiglia, perché venisse sancita la parità dei contraenti matrimonio, mentre fino ad allora il Codice civile stabiliva che «il marito è il capo della famiglia; la moglie segue la condizione civile di lui, ne assume il cognome ed è obbligata ad accompagnarlo dovunque egli crede di fissare la sua residenza». Per non parlare del fatto che fino al 1968 il Codice penale puniva l’adulterio femminile, ma non quello maschile. Tutt’al più, poiché il fascismo aveva emarginato dal lavoro e dalla vita sociale le persone omosessuali — che poi, durante la guerra, conobbero anche la deportazione nei campi di concentramento nazisti — si poteva intendere che qui la parola “sesso” stesse a indicare non solo il genere maschile/femminile in un’accezione biologica, ma anche l’orientamento affettivo-sessuale: in definitiva, sbarrava la strada a qualsiasi iniziativa legislativa che discriminasse fra uomini e donne, ma anche tra persone etero- e omosessuali. Negli ultimi anni è in corso una profonda revisione della concezione tradizionale che al più ammetteva, appunto, oltre alla distinzione dei generi anche la distinzione di orientamento affettivo-sessuale. Vi sono infatti persone che si autodefiniscono “di genere non binario”, o semplicemente “di genere X”. Alcuni Stati già ne riconoscono ufficialmente l’esistenza, e concedono loro di correggere i propri certificati di nascita e i propri documenti identificativi. Negli USA la California, l’Oregon, il New Jersey, il Maine, lo Stato di Washington e il Montana hanno concesso questo diritto, che nel mondo è stato adottato per prima dall’Australia, poi dalla Nuova Zelanda e dal Nepal. Da circa un anno il Consiglio Comunale di New York ha dato ai genitori il diritto di definire un bambino di “sesso X” al momento della nascita: saranno poi gli interessati a stabilire di che sesso si sentano una volta raggiunta la maggiore età.

*Nota sul concetto di “razza”* — Anche rispetto a questo concetto occorre storicizzare l’uso che ne ha fatto, all’epoca, l’Assemblea Costituente, e aggiornare il principio al senso che esso può e deve avere ai nostri giorni. La discriminazione e la persecuzione razziale sono state una grande piaga per tutta la storia dell’umanità, e nel secolo XX hanno prodotto lo sterminio sistematico di intere popolazioni: il più ampio e conosciuto è la Shoah, o Olocausto, che portò all’uccisione di 6 milioni di Ebrei nei campi di concentramento nazisti. All’esito della seconda guerra mondiale, non vi era ancora uno spazio culturale maturo per sostenere la non esistenza delle razze: occorreva invece affermare la loro irrilevanza quanto al godimento dei diritti fondamentali. Oggi, alla luce della ricerca nel dominio della genetica delle popolazioni, dell’antropologia, della sociologia e della stessa psicologia, è opportuno avere a mente che quello di “razza” è un costrutto improprio per definire l’appartenenza a una popolazione: e si raccomanda di utilizzare il termine solo in àmbito zootecnico, per indicare le differenze che incroci studiati o spontanei determinano negli animali da allevamento. Il principio costituzionale di non-discriminazione esce rafforzato da questa ridefinizione di quel concetto che l’Assemblea Costituente incorporò nell’art. 3 senza distaccarsi dall’uso corrente nella cultura dell’epoca. Per approfondimenti sulla storia e gli usi propri e impropri del concetto di razza cfr. <http://www.treccani.it/enciclopedia/razza/>; e Barbujani, *L’invenzione delle razze. Capire la biodiversità umana*, Milano, Bompiani, 2006.

[2] È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine eco­nomico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cit­tadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

*Osservazioni* — Gli ostacoli citati sono tipicamente quelli legati a condizioni di svantaggio individuale (come per es. disabilità fisiche o psichiche) o familiare (come per es. condizioni di marginalità che inibiscono l’accesso a un’istruzione adeguata), tali da creare oggettive forme di discriminazione fra i cittadini. Di conseguenza, il principio di eguaglianza non equivale a un principio di “pari trattamento”: il Legislatore deve adeguare le norme giuridiche ai diversi contesti della vita sociale, tutelando i soggetti più deboli secondo criteri di ragionevolezza adeguatamente motivati.

**ART. 4**

[1] La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e pro­muove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

*Osservazioni* — [a] La Repubblica, in quanto fondata sul lavoro (art. 1), considera questo come il presupposto sostanziale per l’esercizio di tutti i diritti che essa riconosce e garantisce: per questo scopo interviene là dove necessario per favorire lo sviluppo del mercato del lavoro e assicurare a tutti i cittadini le condizioni di acquisizione della propria autonomia di sostentamento. [b] L’effettività del diritto al lavoro si realizza attraverso un sistema legislativo che organizza le condizioni materiali del lavoro: soprattutto, ma non solo, del lavoro dipendente, in quanto è questa la condizione più diffusa e nella quale occorre che il lavoro sia maggiormente protetto (accesso, svolgimento del rapporto, sua cessazione); anche il lavoro libero deve rispondere a regole che contemperano diritti e interessi dei contraenti (professionisti, commercianti, artigiani ed esercenti attività di servizio e loro clienti).

[2] Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

*Osservazioni* — Il lavoro, inteso nella sua accezione più ampia, non è solo un diritto, ma anche un obbligo sociale e morale di ogni cittadino. In questo senso tutti, nel rispetto delle proprie inclinazioni, preferenze, possibilità effettive, devono dare il proprio contributo allo sviluppo della comunità nazionale attraverso lo svolgimento di una qualche attività non necessariamente produttiva in senso stretto, né necessariamente orientata alla produzione di un reddito: ciò che conta è che ognuno esprima così il proprio contributo di solidarietà sociale.

**ART. 5**

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentra­mento amministrativo; adegua i principî ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento.

*Osservazioni* — “Una e indivisibile”: non è consentita alcuna restrizione dell’integrità del Paese né sotto il profilo giuridico né sotto il profilo territoriale. La Repubblica prende però atto dell’esistenza di realtà locali dotate di una propria fisionomia giuridica storicamente determinatasi, espressione di aggregazioni sociali preesistenti alla creazione dello Stato unitario (1870) e della Repubblica (1946), quali i Comuni, le Province, le Regioni, e riconosce loro un certo grado di autonomia amministrativa. Nel corso degli anni il sistema legislativo ha dato sempre maggiore estensione a questo principio, e soprattutto nei decenni 1970-1990 sono state definite agli Enti locali ampie deleghe in materia di sanità, gestione del territorio, tutela e promozione sociale.

**ART. 6**

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

*Osservazioni* — In Italia esistono numerose comunità locali (si stima un totale di oltre 2 milioni di cittadini) che tradizionalmente conservano una propria lingua originaria, tramandata nei secoli e confinata in uno stesso spazio territoriale. A queste comunità viene riconosciuto il diritto a conservare tali tradizioni che erano state fortemente osteggiate dal regime fascista, sia consentendo l’insegnamento nelle scuole di entrambe le lingue, italiana e locale, sia ammettendo (caso più raro) l’uso della lingua locale nei rapporti dei cittadini con le pubbliche Autorità.

**ART. 7**

[1] Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indi­pendenti e sovrani.

*Osservazioni* — La religione cattolica non è una religione di Stato, ciò che sarebbe in contraddizione con il principio dell’uguaglianza dei cittadini indipendentemente dal loro credo, come abbiamo visto all’art. 3, c.1. Nondimeno, la Costituzione prende atto della consistenza quantitativa e culturale della comunità cattolica in Italia, e della opportunità di riconoscere alla Chiesa cattolica un proprio sistema ordinamentale (il diritto canonico), che riguarda i propri funzionari (il clero) e i fedeli (purché non in contrasto con l’ordinamento vigente nello Stato italiano) e trova nello Stato della Città del Vaticano una sovranità indipendente.

[2] I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono proce­dimento di revisione costituzionale.

*Osservazioni* — Nel 1929 lo Stato italiano (allora sotto il dominio dittatoriale fascista) stabiliva con la Città del Vaticano un insieme di accordi bilaterali di natura politica e finanziaria definiti come “Concordato” o “Patti Lateranensi”; tali accordi furono confermati e aggiornati nel 1984, con un più ampio riconoscimento della laicità dello Stato, in particolare quanto all’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche (da allora non più obbligatoria), Al principio sancìto in questo articolo, consegue quanto sancìto nel successivo.

**ART. 8**

[1] Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla Legge.

*Osservazioni* — Il principio della libertà religiosa (art. 3) si concretizza anche nella libertà di associazione dei cittadini secondo il loro credo, consentendo loro di dotarsi di proprie regole di culto e di organizzazione.

 [2] Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giu­ridico italiano.

*Osservazioni* — Mentre alla Chiesa cattolica la Costituzione riconosce una propria giurisdizione autonoma (art. 7), alle altre confessioni è riconosciuta la libertà di dotarsi di propri sistemi di regole interni, che però non possono essere in contrasto con quanto previsto dalle Leggi dello Stato.

[3] I loro rapporti con lo Stato sono regolati per Legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

*Osservazioni* — Anche i rapporti fra lo Stato e le diverse organizzazioni confessionali sono regolati secondo accordi bilaterali, che possono essere istituiti, modificati o cancellati senza ricorrere a modifiche della Costituzione; le principali comunità religiose non cattoliche hanno stipulato tali accordi bilaterali solo a partire dal 1984 (cioè dopo la revisione dei Patti Lateranensi, in seguito alla quale è stata ribadita la piena laicità dello Stato).

**Art. 9**

[1] La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

*Osservazioni* — La cultura è qui intesa nel senso più ampio di acquisizione di conoscenze per l’arricchimento intellettuale e morale dei cittadini intesi sia in quanto singoli individui che come gruppi e comunità; la ricerca scientifica deve svilupparsi sia in quanto “pura”, cioè svincolata da obiettivi immediatamente applicativi, sia in quanto orientata al progresso tecnologico.

 [2] Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

*Osservazioni* — [a] La natura e l’ambiente, qui indicati con il termine di “paesaggio” (tale il linguaggio dell’epoca, che oggi appare desueto) sono considerati come un bene di vitale importanza per la comunità nazionale, da proteggere verso ogni abuso dovuto all’intervento dell’uomo, così come verso il degrado connesso con i mutamenti climatici o con la competizione biologica. [b] Lo stesso principio si applica alle testimonianze delle culture che hanno attraversato nel tempo il territorio italiano, siano esse di natura monumentale che legata alle arti plastico-grafiche (pittura, scultura), alle c.d. “arti minori”, o alla produzione letteraria.

**Art. 10**

[1] L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

*Osservazioni* — Il principio fa riferimento non solo agli accordi internazionali formalizzati in trattati o in dichiarazioni congiunte multilaterali (vedi per questo il comma successivo), ma anche alle prassi adottate nel tempo dai Paesi democratici per la difesa e la promozione degli stessi princìpi presenti nella Costituzione.

 [2] La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla Legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

*Osservazioni* — Il principio fa riferimento, in questo secondo comma, agi accordi intercorrenti fra l’Italia e gli altro Paesi della comunità internazionale, o nella forma di accordi con uno o più di essi, o in quella di norme dotate sovra-ordinate a quelle nazionali, in quanto promanano direttamente dalle Nazioni Unite.

 [3] Lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla Legge.

*Osservazioni* — [a] L’eguaglianza di tutti i cittadini a prescindere da sesso, etnìa, credo religioso; la libertà di opinione; la libertà di associazione; la libertà di domicilio e di circolazione: sono questi i diritti che l’Italia garantisce di esercitare agli stranieri che ne siano inibiti nel loro Paese, offrendo loro asilo, cioè accoglienza e autorizzazione a vivere e lavorare nel nostro Paese. [b] La riserva di Legge prevista da questo comma ha la funzione di garantire allo straniero richiedente asilo di non essere soggetto a semplici atti amministrativi (per es. disposizioni ministeriali, o delle amministrazioni locali etc.), ma solo ad apposite disposizioni, appunto, legislative (cioè stabilite a livello centrale dal Parlamento).

*Nota sul “diritto di asilo” —* Il principio del diritto di asilo, così come viene espresso in questo comma, risponde alla sensibilità dei padri costituenti all’èsito della seconda guerra mondiale e delle persecuzioni che portarono allo sterminio di sei milioni di ebrei e di centinaia di migliaia di nomadi, di omosessuali, di disabili, di dissidenti in tutta Europa a opera dei nazifascisti, a cui devono aggiungersi le centinaia di migliaia di vittime delle “purghe” politiche in Unione Sovietica. Nella realtà odierna, le Leggi sull’accoglienza dei migranti che intendano essere in armonia con questa formulazione del principio, non potrebbero ammettere il respingimento di nemmeno uno dei richiedenti asilo che dall’Africa e dall’Asia premono sul nostro Paese: ciò che oggi è motivo di acceso dibattito tra le forze politiche e nella società civile, stante l’impossibilità materiale per il nostro Paese di accogliere sul territorio nazionale milioni di disperati in fuga non solo dalla guerra e dalla fame, ma anche da assetti giuridici, nei Paesi di origine, in cui i diritti garantiti dalla nostra Costituzione non sono nemmeno un miraggio all’orizzonte.

 [4] Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici.

*Osservazioni* — [a] I reati si definiscono “politici” quando siano commessi dallo straniero nel suo Paese in violazione di Leggi ingiuste perché illiberali e lesive dei diritti civili che la nostra Costituzione garantisce non solo ai cittadini italiani, ma anche, appunto, a quelli provenienti dall’estero: l’estradizione, cioè la restituzione forzata alla giurisdizione del Paese d’origine, è ammessa solo per gravi reati comuni, purché la legislazione del Paese di provenienza del reo non preveda la pena di morte come possibile èsito di una sua eventuale condanna penale. [b] La Legge costituzionale n. 1 del 21 giugno 1967 ha disposto che questo comma dell’articolo 10 e l’ultimo comma dell’articolo 26 (cfr. più avanti) non si applicano ai delitti di genocidio, anche se commessi con motivazioni politiche.

**Art. 11**

L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

*Osservazioni* — [a] L’espressione “ripudia” merita alcune considerazioni esplicative. La Repubblica (in ciò rispondendo a una esplicita condizione posta dalle Nazioni Unite per l’adesione dei singoli Stati) esprime un netto rifiuto morale oltre che giuridico nei confronti della guerra come tentativo di alcuni Stati di prevalere su altri mediante l’uso aggressivo della violenza; non rinuncia però all’opzione militare difensiva, qualora un attacco armato dovesse minacciare l’esistenza e l’indipendenza della Repubblica stessa (e si veda a riguardo anche quanto previsto dall’art. 52). [b] Le limitazioni di sovranità indicate nell’articolo sono legate alla volontà della Repubblica di partecipare alle organizzazioni internazionali che si propongono come fine la pacificazione fra gli Stati e la risoluzione negoziale dei conflitti, purché questo avvenga in condizioni di parità.

**Art. 12**

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

 *Osservazioni* — [a] Il simbolo dell’unità del Paese è la bandiera, che per ogni Stato rappresenta in forma visuale i valori legati alla tradizione su cui si fonda la comunità nazionale. La storia della bandiera italiana è varia e complessa, avendo avuto diverse configurazioni in epoca pre-risorgimentale e risorgimentale (bande orizzontali, o anche i medesimi colori in tre quadrati inclusi uno nell’altro, come nel vessillo attuale del Presidente della Repubblica); il tricolore che la Costituzione qui attribuisce alla Repubblica è ovviamente privo degli emblemi che in passato hanno fatto riferimento a esperienze locali transitorie, e di quello della Casa regnante in epoca monarchica, i Savoia. [b] Quanto al significato simbolico dei colori, citiamo a titolo di curiosità le parole con cui si esprimeva Giosuè Carducci (primo italiano premio Nobel per la letteratura nel 1906): «Il bianco, la fede serena alle idee che fanno divina l’anima nella costanza dei savi; il verde, la perpetua rifioritura della speranza a frutto di bene della gioventù dei poeti; il rosso, la passione e il sangue dei martiri e degli eroi».

**Parte I**

**DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI**

**Titolo I**

**RAPPORTI CIVILI**

**ART. 13**

[1] La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla Legge.

*Osservazioni* — [a] Nel lontano 1215 la *Magna Charta*, imposta dai baroni inglesi al re Giovanni Plantageneta, sanciva il diritto di ognuno di “disporre del proprio corpo”, cioè della propria libertà fisica: «No free man shall be taken, imprisoned [...] or in any way destroyed, except by the lawful judgement of his Equals, and by the Law of the Land». Nel nostro Paese, come in altri dell’Europa continentale, sarebbero occorsi altri 600 anni perché questo principio venisse accolto dalla giurisdizione. Sancìto dall’art. 26 dello Statuto Albertino (la Costituzione del Regno di Sardegna concessa dal sovrano Carlo Alberto a seguito dei moti insurrezionali del 1848) il diritto del cittadino alla libertà personale, e alla restrizione di questa solo secondo regole stabilite dalla Legge (e non più dall’arbìtrio del sovrano o dei suoi rappresentanti), poi abolito di fatto dal regime fascista, viene ripristinato e ripreso anche dagli articoli 24 e 25 (cfr. più avanti) della Costituzione. [b] Si noti come il principio qui stabilito non riguardi solo la libertà personale in senso fisico, ma anche quella relativa alla propria dignità — della quale si è detto sopra — e alla propria riservatezza.

 [2] In casi eccezionali di necessità e urgenza, indicati tassativamente dalla Legge, l’Autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’Autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

 *Osservazioni* — Si prende atto qui che, nella vita sociale quotidiana, possono verificarsi circostanze in cui all’Autorità di pubblica sicurezza deve concedersi la possibilità di intervenire restrittivamente sulla liberà dei cittadini, se indiziati di reato, in deroga alle disposizioni ordinarie (tipicamente ma non solo attraverso il “fermo” di polizia), con atti la cui validità viene però limitata a un arco temporale di 48 ore, entro cui la Magistratura deve stabilire se sussistono i motivi per una convalida. La discrezionalità dell’ Autorità di pubblica sicurezza è quindi ammessa ma limitata, in casi in cui siano dimostrabili condizioni di necessità e urgenza (per es. possibile fuga dell’indiziato, o inquinamento delle prove del reato su cui si indaga), a sole 48 ore.

[3] È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

*Osservazioni* — [a] Durante il regime fascista singoli individui e intere categorie di cittadini erano state sottoposte a vessazioni sia fisiche che morali a opera tanto delle Autorità istituite che di organizzazioni parallele come la MVSN (Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale), o l’OVRA (Opera Volontaria per la Repressione dell’Antifascismo). L’Assemblea Costituente intese sottolineare il carattere illecito di ogni trattamento violento, anche di natura psicologica, sulle persone sottoposte alla custodia dell’Autorità giudiziaria e dei corpi armati che a essa rispondono. [b] Solo nel 2017, con la Legge n. 110, il Parlamento ha dato piena attuazione a questo principio costituzionale, istituendo il reato di tortura così come previsto dalla “Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti” adottata dall'Assemblea delle Nazioni Unite (New York, 10 dicembre 1984), alla quale l’Italia aveva aderito nel 1989. La Legge 110/2017 istituisce il nuovo art. 613-bis del Codice penale, che punisce con la reclusione da 4 a 10 anni « chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, è punito con la pena della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona». Al secondo comma si precisa: «Se i fatti di cui al primo comma sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni». Seguono poi altre specificazioni. Come si vede, sono occorsi circa 70 anni perché questo principio costituzionale trovasse una collocazione concreta e inequivoca nel nostro ordinamento

 [4] La Legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

**ART. 14.**

[1] Il domicilio è inviolabile.

*Osservazioni* — Il domicilio è il luogo chiuso in cui il cittadino svolge la propria vita privata e i propri interessi personali: per accedervi da parte della pubblica Autorità è necessario il rispetto delle regole stabilite dalla Legge, come ad esempio un motivato mandato del Giudice. Con la normativa c.d. sulla *privacy*, il principio si è oggi esteso a quello che potremmo chiamare “domicilio informatico” (Decreto Legislativo 196/2003 e Regolamento UE 2016/679): il decreto tutela il diritto del singolo sui propri [dati personali](https://it.wikipedia.org/wiki/Dato_personale) quanto alla loro raccolta, elaborazione, raffronto, cancellazione, modificazione, comunicazione, diffusione.

[2] Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri se non nei casi e modi stabiliti dalla Legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

[3] Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da Leggi speciali.

**ART. 15**

[1] La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

[2] La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’Autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla Legge.

*Osservazioni* — Solo il destinatario della corrispondenza ha diritto di accedervi. Il principio è congruente con quello del comma 1, e lo completa.

**ART. 16**

[1] Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la Legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

[2] Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di Legge.

*Osservazioni* — [a] Il territorio della Repubblica è lo spazio fisico su cui essa esercita la sua sovranità, e include oltre alla terraferma con le sue acque interne, anche il tratto di mare che circonda la penisola entro il limite denominato “acque territoriali”. Ai soli cittadini italiani e a quelli dell’Unione Europea è riconosciuta questa prerogativa, mentre per gli stranieri extra-comunitari, da qualsiasi Paese provengano, sono previste, a seconda dei casi, possibili limitazioni sia dei tempi di soggiorno che della libertà di circolazione. [b] I cittadini italiani e dell’Unione Europea possono essere sottoposti a limitazioni della libertà di soggiorno e di circolazione solo per motivata decisione dell’Autorità giudiziaria.

**ART. 17**

[1] I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi.

*Osservazioni* — [a] Il diritto di libera riunione trova le sue limitazioni nel carattere pacifico della stessa: non sono dunque ammesse violenze né condotte di prevaricazione di alcun tipo. [b] La riunione in senso proprio è distinta dall’assembramento, costituito da persone che si raggruppano senza preavviso, e ha dunque carattere casuale, non volontario; e dall’associazione, che ha invece carattere stabile e alla quale le persone aderiscono anche formalmente.

 [2] Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

*Osservazioni —* Per luogo aperto al pubblico si intende uno spazio privato al quale si può accedere a determinate condizioni (per es. un circolo, una palestra, un istituto di cultura etc.).

[3] Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

*Osservazioni —* Per luogo pubblico si intende uno spazio aperto, nel quale l’accesso è disponibile a chiunque (tipicamente le strade e le piazze cittadine).

**ART. 18**

[1] I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

[2] Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

*Osservazioni* — [a] La libertà di associazione, che la Costituzione garantisce per la prima volta nella storia d’Italia, consta sia della libertà di costituire la stessa, sia di aderirvi, sia di abbandonarla. La condizione è però che l’associazione non abbia carattere di segretezza, e cioè che siano dichiarate e disponibili al controllo delle Autorità preposte i nominativi degli associati, le sedi in cui si svolgono le attività, le finalità da essi perseguite, il patrimonio e ogni altra informazione utile a rendere trasparente la natura dell’associazione stessa. [b] Le organizzazioni di carattere militare, dette anche “para-militari”, sono caratterizzate da organizzazione gerarchica e da finalità politiche, perseguite anche indirettamente, che per definizione implicano il possibile uso della forza, che lo Stato di diritto rivendica a sé in modo esclusivo.

**ART. 19**

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

*Osservazioni* — [a] La libertà religiosa va considerata da un duplice punto di vista. Da un lato, per la prima volta si afferma che non esiste una religione di Stato, quale è stata tradizionalmente la cattolica: tale la proclamava lo Statuto Albertino, malgrado dal 1870 al 1929 i rapporti fra Stato e Chiesa fossero formalmente e in buona misura anche sostanzialmente interrotti; e per altro solo nel 1984, con la revisione del Concordato (cfr. art. 7, c. 2 e relative *Osservazioni*], la natura a-confessionale della Repubblica è stata formalizzata in via definitiva. In un senso più ristretto, la libertà religiosa deve intendersi come il diritto soggettivo di affermare le proprie idee in ordine alla spiritualità, e praticare il culto che a esse si riferisce, senza altro limite che il “buon costume. [b] Quest’ultima espressione va intesa in un senso ampio, coincidente con quei *boni mores* che per i Romani costituivano l’adesione a princìpi etici, di rispetto degli usi correnti in quanto condivisi dalla grande maggioranza di una comunità. Non si tratta quindi di conformismo, quanto di senso della misura nell’espressione delle proprie convinzioni e nella conduzione della propria vita in privato e in pubblico, in nome di una correttezza delle relazioni con gli altri che ognuno dovrebbe comprendere senza che si possa darne una regolamentazione istituita. [c] Quanto ai riti cui si fa qui riferimento, scrive il giurista G. Ambrosini ne *La Costituzione spiegata a mia figlia* (Torino, Einaudi 2004, p. 22), «In ultima analisi vuol dire che non si possono accettare riti satanici o terrificanti, magici o illusori, che sacrificano la personalità o la umiliano». [d] Infine, si devono considerare l’ateismo e l’agnosticismo in materia religiosa degni del medesimo rispetto riconosciuto alle confessioni religiose. [e] In questo senso, un elemento qualificante della libertà religiosa è anche il diritto all’obiezione di coscienza, che consiste nel non essere obbligati a compiere atti contrari ai propri convincimenti: tipicamente, è oggi consentito ai medici cattolici e di altre confessioni religiose contrare all’interruzione di gravidanza, di astenersi dall’esercitare tale atto professionale; fino alla metà degli anni 1980, quando venne abolito il servizio militare di leva (obbligatorio per i soli cittadini di genere maschile), era consentita l’obiezione di coscienza a coloro che potevano dimostrare la propria adesione a princìpi di contrarietà all’uso delle armi, anche non di natura religiosa; ma in precedenza tale obiezione di coscienza non era ammessa, e veniva punita come renitenza alla leva, con una carcerazione di durata superiore al tempo previsto per la leva stessa.

**ART. 20**

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d’una associazione o istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

*Osservazioni* — Quale rinforzo del precedente, questo principio statuisce che la natura confessionale di una associazione non possa determinarne, in quanto tale, limitazioni alla propria azione o imposizioni fiscali speciali.

**ART. 21**

[1] Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

*Osservazioni* — [a] Il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero è oggetto di un principio fondamentale per l’esercizio della democrazia pluralistica: vi è tuttavia il problema di stabilire quando la manifestazione del pensiero sfoci nella propaganda di idee incompatibili con la convivenza civile, quale nella Repubblica è regolata dalla Costituzione. È il caso della manifestazione di idee lesive della dignità e della onorabilità di persone, gruppi e comunità, anche quando non sfocino in istigazione all’odio nel confronti di questi soggetti. [b] A riguardo, esistono norme nel Codice Penale, in particolare relative ai reati di calunnia e di diffamazione, mentre l’ingiuria è stata recentemente derubricata a motivo di esclusiva azione civile. [c] Più in particolare, manifestare idee razziste o omofobiche pur senza incitare ad azioni contro i soggetti che ne sono bersaglio, è una condotta che si colloca ai limiti della liceità, e in alcuni casi è stata considerata in più Paesi dell’Unione Europea, meritevole di limitazioni e di sanzioni (si veda per es. il dibattito sul reato di negazionismo con riferimento alla Shoah e al genocidio degli Armeni perpetrato dai Turchi agli inizi del ‘900: per la relativa documentazione cfr. <https://www.penalecontemporaneo.it/d/2730-la-corte-europea-dei-diritti-dell-uomo-si-pronuncia-sul-problematico-bilanciamento-tra-il-diritto-a>). [d] Altra questione da non trascurare è quella diritto al silenzio, inerente cioè la libertà di non manifestare il proprio pensiero: nessuno può essere obbligato a venire meno alla propria riservatezza. [e] Esiste infine il problema della legislazione anti-trust: in campo editoriale (includente non solo le pubblicazioni cartacee ma soprattutto i media elettronici) l’eccessiva concentrazione della proprietà è obiettivamente lesiva della libera espressione di quanti si trovino in posizione di netta inferiorità: la legislazione anti-trust è finalizzata quindi a evitare il c.d. “abuso di posizione dominante”, come appunto viene definito tecnicamente.

 [2] La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

*Osservazioni —* Quanto ai concetti di autorizzazione e censura, il primo indica un intervento previo, a monte della pubblicazione, il secondo un intervento successivo: entrambi sono esclusi dal nostro ordinamento, salvo specifiche disposizioni di Legge (per es. relative all’esigenza di mantenere il segreto giudiziario, il segreto di Stato o il segreto militare, a seconda che la rivelazione possa compromettere delle indagini di Polizia, o la sicurezza nazionale).

[3] Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la Legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la Legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili.

 [2] In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo d’ogni effetto.

[3] La Legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La Legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

*Osservazioni —* Vi è l’esigenza del rispetto della c.d. “pubblica decenza”, in ragione del quale il Dipartimento per lo Spettacolo del Ministero dei Beni Culturali esercita una censura sul cinema, a valle della realizzazione del prodotto ma a monte della sua distribuzione. Per il concetto di “buon costume” cfr. le *Osservazioni* all’art. 19.

**ART. 22.**

Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

*Osservazioni —* [a] Anche questo principio trae origine dalla necessità di impedire il ripetersi di quanto avveniva durante il ventennio del regime fascista, che delle privazioni qui indicate si serviva per colpire gli oppositori e le minoranze oggetto di discriminazione, come quella ebraica a partire dal 1938. Con l’espressione “capacità giuridica” si intende l’idoneità a essere titolare di diritti e doveri, obblighi e potestà (cioè la facoltà di agire per la tutela di diritti non direttamente propri, come è per es. il caso dei genitori verso i figli, o dei tutori verso le persone loro affidate). [b] La capacità giuridica si acquisisce per nascita, e va distinta dalla capacità di agire, che si acquisisce con la maggiore età e coincide con l’idoneità a manifestare la propria volontà in ordine all’esercizio dei propri diritti e al compimento di atti giuridici. [c] La cittadinanza consiste nell’appartenenza alla Repubblica, con la conseguente attribuzione di diritti e doveri da essa riconosciuti e stabiliti. È cittadino italiano chi è figlio/a di almeno un genitore italiano; il/la coniuge di un/a cittadino/a italiano/a; lo straniero che acquisisce la cittadinanza dopo una prolungata permanenza nel territorio della Repubblica; i nati da stranieri entro in confini della Repubblica, al compimento del 18° anno, purché abbiano risieduto in Italia stabilmente fino ad allora; chi è nato in Italia da genitori apolidi (cioè persone «che nessuno Stato, in base al proprio ordinamento giuridico, considera come proprio cittadini», come prevede l'art. 1 della Convenzione di New York del 28 settembre 1954, ratificata e resa esecutiva dall’Italia con la Legge n. 306/1962).

**ART. 23.**

Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla Legge.

*Osservazioni —* [a] Le prestazioni personali che lo Stato può imporre ai cittadini riguardano esclusivamente il pubblico interesse, come nel caso della mobilitazione in caso di conflitti armati (un tempo il servizio militare di leva era obbligatorio ed esteso a tutti i cittadini di sesso maschile), l’obbligo di testimoniare nel processo sia civile che penale, l’obbligo per determinate categorie di professionisti di intervenire in caso di necessità etc. [b] Le prestazioni patrimoniali sono esborsi di denaro a cui si è obbligati in esecuzione del dovere di contribuire alla spesa pubblica attraverso il pagamento dei tributi.

**ART. 24.**

[1] Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

*Osservazioni —* [a] Con “diritti” (si aggiunga: soggettivi) si intende qui il complesso delle facoltà riconosciute a ogni singolo individuo di esigere da altri soggetti (pubblici e privati, individuali e collettivi) una specifica condotta a proprio vantaggio, in funzione della garanzia normativa di una propria utilità, sia essa un bene (materiale o immateriale) o una prestazione (cioè una specifica condotta). In questo senso, il diritto soggettivo rappresenta il più alto grado di tutela di una prerogativa individuale. [b] Gli “interessi legittimi” riguardano invece le prerogative riconosciute a un soggetto nei confronti della pubblica Amministrazione, in quanto essa detenga un bene oggetto del proprio potere discrezionale. Per es., nel caso delle professioni, l’iscrizione all’Albo per chi ha superato l’Esame di Stato è un diritto soggettivo, salvo che sussistano condizioni ostative stabilite per Legge (come aver ricevuto una condanna definitiva per un reato rilevante ai fini dell’esercizio professionale); il superamento dell’Esame stesso, come il posizionamento nella graduatoria dei vincitori di un concorso pubblico, è invece un interesse legittimo, perché il godimento del bene (superamento dell’Esame, assunzione in un posto di lavoro) richiede al singolo una condizione da maturare attraverso una prestazione su cui l’Amministrazione competente emette una valutazione (nel caso del concorso, vi è anche la concorrenza degli interessi legittimi di tutti i partecipanti).

[2] La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

*Osservazioni* — Il diritto alla difesa consiste nella possibilità per chi deve rispondere a un’accusa, di disporre di tutte le informazioni in base alle quali l’accusa stessa viene mossa, di disporre di adeguata assistenza legale, del tempo necessario a organizzare la difesa stessa, nella garanzia di poter esporre le proprie ragioni in modo completo e di un giudizio imparziale. Il principio si applica anche all’azione disciplinare degli Ordini professionali.

 [3] Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

*Osservazioni —* Con l’espressione “non abbienti” ci si riferisce a quei soggetti (sia cittadini italiani e dell’Unione Europea che stranieri non comunitari) che non possono sostenere le spese necessarie ad agire in sede civile, penale o amministrativa.

 [4] La Legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

*Osservazioni —* L’errore giudiziario si configura quando un imputato, condannato per avere commesso un reato, viene riconosciuto innocente a seguito di una revisione del processo che riconosce ingiusta la condanna stessa, annullandola. La riparazione consiste anche nel riconoscimento di un indennizzo economico; anche il diritto in oggetto è riconosciuto a tutti, senza distinzione fra cittadini italiani e stranieri.

**ART. 25.**

[1] Nessuno può essere distolto dal Giudice naturale precostituito per Legge.

*Osservazioni* — Questo principio, già presente nello Statuto Albertino all’art. 71, garantisce a chi deve in qualunque modo agire o difendersi in giudizio, che non vi sia per nessuna parte implicata la possibilità di scegliere il Giudice competente: il carattere “naturale” consiste nell’automatismo della titolarità del Giudice a seconda del tipo di controversia (se civile, penale o amministrativa, e relativamente ai sotto-tipi di ciascuna), del valore economico della stessa, del luogo in cui deve svolgersi l’attività giudiziaria. Tali garanzie sono legate alla imprescindibile esigenza della imparzialità del Giudice.

 [2] Nessuno può essere punito se non in forza di una Legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

*Osservazioni* — Le Leggi non posso avere carattere retroattivo: esse hanno valore dal momento in cui sono pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale*; sul territorio della Repubblica si è tenuti al rispetto delle Leggi in vigore in un momento dato, e non è possibile in alcun modo pretendere che chiunque tenesse una determinata condotta (o se ne astenesse) prima che una Legge intervenisse a regolarla. Questo principio è posto a salvaguardia di tutti dalla possibilità di un uso arbitrario di misure penali, con riferimento soprattutto alla possibilità che atti sgraditi al potere ma non configuranti reati, vengano considerati tali e puniti successivamente alla loro commissione.

[3] Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla Legge.

*Osservazioni* — Tutto questo articolo, nei suoi tre commi, risponde all’esigenza, già segnalata in precedenza, di garantire i cittadini da ogni possibile arbitrio del potere giudiziario, che in epoca fascista era stato largamente adoperato per colpire gli oppositori del regime, anche in deroga a quanto teoricamente garantito dallo Statuto Albertino, allora vigente (cfr. le *Osservazioni* al c. 1).